



2024/921

25.4.2024

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 202/2023**

**del 22 settembre 2023**

**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/921]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/1667 della Commissione, del 19 luglio 2022, recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2019/2090 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Nell'allegato I, capo I, parte 1.1, dell'accordo SEE, al punto 11bu (Regolamento delegato (UE) 2019/2090 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

”, modificato da:

— **32022 R 1667**: Regolamento delegato (UE) 2022/1667 della Commissione, del 19 luglio 2022 (GU L 251 del 29.9.2022, pag. 4).”.

2. Nell'allegato I, capo II, dell'accordo SEE, al punto 31qu (Regolamento delegato (UE) 2019/2090 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

”, modificato da:

— **32022 R 1667**: Regolamento delegato (UE) 2022/1667 della Commissione, del 19 luglio 2022 (GU L 251 del 29.9.2022, pag. 4).”.

*Articolo 2*

Nell'allegato II, capo XII, dell'accordo SEE, al punto 164u (Regolamento delegato (UE) 2019/2090 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

”, modificato da:

— **32022 R 1667**: Regolamento delegato (UE) 2022/1667 della Commissione, del 19 luglio 2022 (GU L 251 del 29.9.2022, pag. 4).”.

<sup>(1)</sup> GU L 251 del 29.9.2022, pag. 4.

*Articolo 3*

Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2022/1667 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2023

Per il Comitato misto SEE  
Il presidente  
Pascal SCHAFFHAUSER

---

---

\* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.